

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26853 Anno 2016

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: PALLA STEFANO

Data Udienza: 01/06/2016

### ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato il ██████████ a CAMPOBASSO  
nei confronti di:

██████████ nato il ██████████ a CAMPOBASSO

avverso la sentenza del 02/04/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA  
del 01/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO PALLA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIUSEPPE CORASANITI  
che ha concluso per l'inammissibilità non essendo più il fatto riconosciuto dalla legge come  
reato

udit i difensore di parte civile Avv. ██████████

## FATTO E DIRITTO

██████████, parte civile costituita nel procedimento a carico di ██████████, ricorre, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. ██████████, avverso la sentenza 2.4.15 del Tribunale di Campobasso che ha confermato la pronuncia assolutoria del locale giudice di pace, per il reato di cui all'art.594 c.p., perché il fatto non costituisce reato.

Lamenta la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere stato il ragionamento del giudice di secondo grado incentrato solo sull'esame della frase pronunciata dall'imputato, trascurando gli < specifici elementi probatori a sua disposizione, idonei a giustificare l'accoglimento dell'appello >, senza dare conto della fonoregistrazione effettuata casualmente dalla ██████████ ed acquisita agli atti, da cui era desumibile l'incidenza offensiva dell'espressione < ma vai...vai a casa >, pronunciata dall'imputato intervenuto in un confronto che la d.ssa ██████████ stava avendo con i genitori di un paziente in ragione del comportamento imprudente da quest'ultimo tenuto in quanto incurante della diagnosi di <ematoma sotto durale con segni di recente sanguinamento>.

Il tono borioso del dr. ██████████, il suo totale disinteresse dell'opinione medica della d.ssa ██████████, l'essere l'imputato intervenuto alla presenza di infermieri e personale medico, erano elementi che aggravavano il senso offensivo della affermazione, ma il giudice di appello – lamenta la ricorrente con il secondo motivo – aveva confermato la sentenza assolutoria riferendosi al solo valore della frase, avulsa dal contesto complessivo della vicenda, senza considerare – ci si duole con il terzo motivo – che tali elementi comportamentali evidenziavano nell'imputato <il retaggio e la convinzione della inferiorità della sua collega, frutto di un modello culturale fondato su ruoli stereotipi delle donne e degli uomini >.

Osserva la Corte che il presente <sup>ricorso</sup> gravame è articolato su censure in fatto – che precludono l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (in seguito all'abrogazione del reato di cui all'art.594 c.p., intervenuta con l'art.7 del d.lgs. n.7/16), con conseguente legittimità ed interesse, da parte della odierna ricorrente, a coltivare il giudizio in sede civile – , perché i motivi ~~di merito~~ attengono a considerazioni di merito che oltretutto hanno trovato congrua ragione giustificativa nei due precedenti gradi di giudizio, con relativa manifesta infondatezza delle doglianze oggi avanzate, che si atteggiavano come reiterative delle censure mosse dalla difesa della parte civile alla sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata, infatti, ha ben considerato proprio il contesto in cui i fatti si sono svolti, cioè il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso presso cui lo ██████████ e la ██████████ prestavano servizio come medici, riconducendo correttamente l'atteggiamento complessivo di ██████████ più che a un intento denigratorio nei confronti della collega, piuttosto ad un giudizio inopportuno e negativo, ma in sé non sconveniente né riprovevole.

